

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Fissazione del compenso d'avvocato da parte della p.a. in contrasto con il principio di equo compenso: sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato

Qualora la fissazione di compensi appaia non in linea con le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, va accolta la domanda cautelare e per l'effetto va sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato consistente nell'Avviso di costituzione di un Elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa di una p.a. (nella specie un Comune; ciò in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l'onorario è in detto provvedimento fissato pari a zero).

**T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 1541**

...omissis...

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ORDINANZA sul ricorso n. 3711/18 R.G., proposto da *omissis* contro Comune di Marano di Napoli *omissis* per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Avviso di costituzione di un Elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa del Comune di Marano di Napoli nel contenzioso tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale e presso la Commissione Tributaria Regionale e elenco per incarichi di difesa in Cassazione (sez. tributaria) pubblicato il 6.8.2018;
- del modello di domanda di partecipazione allegata all'avviso;
- dell'Elenco dei professionisti iscritti all'avviso, ove esistente o nelle more approvato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;  
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
visto l'art. 55 cod. proc. amm.;  
visti tutti gli atti della causa;  
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  
data per letta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso si rivela assistito da sufficiente fumus boni iuris, avuto particolare riguardo alla fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l'onorario è pari a zero;

ritenuto che, in ogni caso, le esigenze di riequilibrio finanziario debbano armonizzarsi con altri principi fondamentali dell'azione amministrativa, tra cui quelli di ragionevolezza e di proporzionalità nonché, nella fattispecie, quello di equo compenso per le prestazioni professionali;  
considerato, altresì che le prescrizioni dell'avviso contenenti le disposizioni tariffarie contestate si rivelano immediatamente lesive per i ricorrenti, imponendo loro l'assunzione di un impegno ad accettare condizioni economiche inadeguate nel senso in precedenza indicato;

considerato che al pregiudizio lamentato può avviarsi disponendo che l'amministrazione riesamini l'atto impugnato alla luce delle superiori considerazioni, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;  
ritenuto di compensare le spese della fase cautelare, nella prospettiva di un riesame delle disposizioni in contestazione.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame nei sensi e nel termine in motivazione indicati; fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 marzo 2019. Compensa le spese della presente fase cautelare.